

LICEO STATALE "N. JOMMELLI"



LICEO STATALE - "NICCOLO" JOMMELLI"-AVERSA
Prot. 0013619 del 20/12/2022
I (Uscita)

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI IN SEDUTA DEL 12/12/2022
E CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19/12/2022

L'organo di garanzia è stato introdotto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5)*.

* D.P.R. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07 Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.....

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e compiti

L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola.

L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, in essa ognuno ha il diritto/dovere di operare all'interno di un contesto, nel rispetto di regole di comportamento individuate e condivise per assicurare una pacifica convivenza, attraverso un valido ricorso all'applicazione delle norme.

La sua funzione principale, riconoscibile nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, è esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà, in conseguenza della irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina degli studenti. (delibera C.D.I. n. del.....).

Il principio ispiratore dell'Organo di Garanzia è la collaborazione tra scuola e famiglia, anche per prevenire/sanare possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. 249/98 non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di

LICEO STATALE “N. JOMMELLI”



REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

impugnazione,(nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008)

ART. 2 Composizione

L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- due rappresentanti dei docenti ,nominati dal consiglio di istituto tra i suoi componenti;
- due rappresentanti dei genitori , nominati dal consiglio di istituto tra i suoi componenti;
- due rappresentanti degli studenti , nominati dal consiglio di istituto tra i suoi componenti;

I membri supplenti subentrano per la componente di rispettiva rappresentanza nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità. Se necessario, la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti (nel C.D.I) per le rispettive componenti.

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio e viene rinnovato in concomitanza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

ART.3 Cause di incompatibilità

Le cause di incompatibilità di cui al precedente articolo sono individuate nelle seguenti:

- a) allorché il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- b) allorché il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
- c) allorché il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. Qualora fossero incompatibili anche i supplenti, il Consiglio nominerà supplenti ad hoc.

La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente

.

LICEO STATALE “N. JOMMELLI”



REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

ART.4

Modalità e criteri di funzionamento generali

L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente ed è validamente costituito solo in presenza di almeno cinque componenti.

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

TITOLO II

PROCEDIMENTO

ART. 5

Ricorso per le sanzioni disciplinari

Il ricorso avverso le sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dallo studente o da uno dei genitori (per lo studente minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni o inviato all'indirizzo di posta elettronica istituzionale entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.

Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

L'OdG valuta il ricorso presentato e si esprime entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione dello stesso.

Il procedimento d'impugnazione non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, il provvedimento impugnato deve ritenersi senz'altro confermato.

L'organo può confermare, modificare o annullare la sanzione comminata, offrendo sempre allo studente l'opportunità di convertirla in attività utile alla scuola, nel rispetto della normativa sulla sicurezza.

Il Dirigente Scolastico provvederà a informare la famiglia dello studente e il Consiglio di Classe tramite notifica scritta.

LICEO STATALE “N. JOMMELLI”



REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

ART. 6

Reclami

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della decisione da impugnare o dallascadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.